



COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

PROVINCIA DI TARANTO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ADOTTATO CON DELIBERA CI CC. N. 18 del 29/7/2014.	<i>NR. Progr.</i>	21
	<i>Data</i>	30/06/2021
	<i>Seduta NR.</i>	6
	<i>Proposta</i>	22
		GEST.ECON.FINANZ. PROGRAM.PAGHE

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 30/06/2021 alle ore 18:30

Previa l'osservanza di tutte le formalità descritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
TARANTINO GIUSEPPE	SINDACO	S	
FORNARO CESAREA	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
GIORGINO ADELINO	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
POZZESSERE CRISTINA	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
GRECO SHEILA	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
LANZO ANTONIO	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
PASTORE ANTONIO	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
LACORTE GIUSEPPE ANTONIO	CONSIGLIERE COMUNALE	N	
ELETTO FRANCESCO	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
BISIGNANO VINCENZO ANTONIO	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
CAPUZZIMATI CATALDO	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
LEO FRANCESCO	CONSIGLIERE COMUNALE	N	
TALO' ROSARIA	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
Totale Presenti	11	Totale Assenti	2

Assenti Giustificati i signori:

LACORTE GIUSEPPE ANTONIO; LEO FRANCESCO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, Dott Lesto Marco.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE il PASTORE Antonio dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale invitando a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.

Presidente

Punto n. 2 dell'ordine del giorno: **integrazione regolamento per la disciplina della tassa rifiuti TARI adottato con delibera Consiglio comunale n. 18 del 29.07.2014**. Passo la parola al consigliere Letto, prego.

Consigliere Letto (malfunzionamento del microfono, audio bassissimo)

Con questo secondo punto praticamente andiamo ad affrontare una piccola modifica al regolamento della TARI già approvata nel 2014 con il quale praticamente si dà la possibilità alle utenze non domestiche di poter effettuare mediante aziende specializzate lo smaltimento dei rifiuti, avendo solamente un risparmio sulla quota fissa della tariffa. Il regolamento prevede appunto che l'azienda è vincolata per cinque anni, quindi deve essere effettuata la sua adesione, la documentazione attinente al servizio privato deve essere notificata entro il 31 luglio 2021 per il quinquennio '22-'26, e naturalmente può, eventualmente non trovasse convenienza, poter disdire il servizio comunicandolo entro il 30 settembre all'amministrazione. Quindi sostanzialmente è una piccola modifica dove si dà la possibilità ad alcune aziende di poter in qualche modo usufruire di canali alternativi a quello pubblico, naturalmente poi dovranno documentare la modalità e le quantità...

Presidente

Grazie consigliere Letto, ci sono interventi? Prego consigliere Bisignano.

Consigliere Bisignano

Allora una prima domanda è se è stato fatto uno studio preliminare su quale possa essere l'impatto poi sulla rideterminazione della tariffa, perché immagino comunque il servizio, il costo del servizio rimarrà tal quale, e con una riduzione, anche se sulla parte variabile e percentuale, se è stata fatta, questa è una domanda. Dopodiché probabilmente chiedo delle delucidazioni in base, perché non abbiamo avuto modo di discuterle in ambito della conferenza dei capigruppo perché non avevamo la proposta di variazione del regolamento in merito agli articoli inseriti. Mi spiego meglio: nell'art. 33 bis, al comma 2, si fa presente che le utenze che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 sono escluse dalla corresponsione della sola quota variabile, e poi nell'art. 33 ter dice che comunque è riconosciuta una riduzione percentuale della quota variabile del tributo. Cioè è totale?

(intervento senza l'uso del microfono)

È parziale, quindi forse sarebbe meglio emendare questo comma dicendo calcolata secondo rivalutazione dell'art. 33 ter? Non lo so.

(intervento senza l'uso del microfono)

Perché qualcuno probabilmente, riferendosi a questo comma, potrebbe poi aspettarsi la riduzione totale della tariffa variabile, questo il mio dubbio.

(intervento senza l'uso del microfono)

Ripeto è un dubbio semplicemente.

(intervento senza l'uso del microfono)

E poi sarebbe meglio, probabilmente, allegare anche dei modelli, dei moduli per l'istanza da parte delle aziende, delle utenze non domestiche, però diciamo è...

(intervento senza l'uso del microfono)

Okay, grazie.

Presidente

Grazie consigliere Bisignano. Ci sono altri interventi? Prego Sindaco.

Sindaco

Io appunto quello che volevo dire è che noi abbiamo riportato pari pari quello che prevede la circolare del Ministero, quindi andare noi ad emendare quello che è stato sancito con una circolare

ministeriale ritengo sia abbastanza problematico. Ma volevo soffermarmi sulla prima domanda che ha fatto il collega Bisignano in merito se avremmo fatto uno studio, uno studio lo potremo fare l'anno venturo, non certamente quest'anno, perché siccome deve ancora partire il termine con cui si aderirà o meno, se non conosciamo l'entità delle utenze non domestiche che intendono aderire e che fanno richiesta specifica chiaramente non è possibile poter fare un monitoraggio. Anche perché io mi metto dalla parte diciamo dell'utenza, è una cosa nuova che so che i commercialisti stanno studiando e approfondendo per poter valutare l'opportunità, la necessità di poter eventualmente ricorrere, per cui ritengo che come amministrazione se dovessimo fare una proiezione la potremo fare sulla scorta di quello che è la sperimentazione, il 31 luglio scadono i termini per presentare e soltanto successivamente potrà in qualche modo essere avviata.

Per quanto riguarda la modulistica presumo che non faccia parte di questa fase del provvedimento, magari verrà poi ad hoc studiata, anche sulla scorta di quella che sarà la risposta in merito.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il Presidente chiude la discussione ed invita i presenti a prendere le proprie determinazioni in merito.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti,

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto del disposto di cui all'art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: *“(...) I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*.

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione e la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 in data 29/07/2014;

Richiamato il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*", come modificato e integrato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*";

Ritenuto quindi di adeguare lo stesso integrando il predetto regolamento con in coerenza con la novellata disciplina normativa di sopra;

Considerati altresì:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti inoltre:

- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale "*... Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...*";
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: "*...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.*";
- l'art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del

quale: “... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)”.

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, pervenuto in data **29.06.2021, prot. 6334**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
Visto il D.lgs n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Con n.8 voti favorevoli e n.3 astenuti (Bisignano, Capuzzimati e Talò), resi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, integrare il vigente “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*” approvato con la Delibera C.C. n. 18 del 29/7/2014;

Art. 33 bis

CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. **Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani a norma dell'art. 183, comma 1, lett. b - ter) del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, possono conferire gli stessi al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.**
2. **Le utenze che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 sono escluse dalla corresponsione della sola quota variabile.**
3. **Ai fini del beneficio di cui al comma 2, le utenze non domestiche interessate devono presentare a mezzo pec al comune:**
 - a) **Il modulo di comunicazione sottoscritto dal legale rappresentante con quale manifestano la volontà di avvalersi della facoltà di cui al comma 1.**
 - b) **Copia dei contratti sottoscritti con i soggetti di cui al comma 1;**
4. **La comunicazione di cui al comma 3 lett. a), con la quale le utenze manifestano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del**

ricorso al mercato produce effetto per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stata presentata. A tal fine, con riferimento al quinquennio 2022 -2026, deve essere presentata entro e non oltre il 31 luglio 2021. Per le annualità successive la stessa deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno precedente.

5. Entro il 30 aprile di ciascun anno l'utenza non domestica deve presentare al comune/soggetto gestore a mezzo pec la documentazione attestante i quantitativi dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. In difetto si procederà al recupero della TARI non versata.
6. L'opzione disciplinata dal comma 1 del presente articolo è vincolante per l'utenza non domestica per un periodo non inferiore a cinque anni. E' fatta salva la facoltà di presentare al gestore la richiesta di rientro anticipato al servizio pubblico.
7. La richiesta di cui al comma 5 produce effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, e deve, inderogabilmente, essere presentata entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello del rientro, ai fini della verifica di fattibilità in termini tecnico – organizzativi.
8. Per le utenze non domestiche che non intendono avvalersi della facoltà prevista dal presente articolo continua trova applicazione la disciplina agevolativa vigente.

Art. 33 ter

RIDUZIONI PER L'AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTI ASSIMILATI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Alle utenze non domestiche, che dimostrino di avere avviato al riciclo¹ i rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b – ter) del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 è riconosciuta una riduzione percentuale della quota variabile del tributo.
2. Tale riduzione è proporzionale alla quantità di rifiuti di cui al comma 1 che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo a norma di legge.
3. La percentuale di riduzione è determinata sulla scorta della seguente formula:

$$[Q/(Kd \times S)] \times 100$$

- a) **Q** è la quantità di rifiuti urbani di cui al comma 1 che l'utenza dimostri di avere avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati,
- b) **Kd** è il coefficiente di produttività specifica per metro quadrato approvato per la relativa categoria
- c) **S** è la superficie soggetta a TARI.

La riduzione così determinata non può in ogni caso eccedere la quota variabile del tributo.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, sulla base di apposita istanza da presentarsi al gestore/comune, entro il termine perentorio 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, allegando, a pena di
-

inammissibilità, la documentazione idonea a dimostrare la quantità di rifiuti urbani di cui al comma 1 avviati al riciclo in conformità alle normative vigenti (es: attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di riciclo, copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.lgs n. 152/2006 debitamente controfirmati dal destinatario).

5. La riduzione prevista nel presente articolo sarà riconosciuta a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

- 2) di dare atto che le presenti integrazioni al “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*” producono effetti dal **1° gennaio 2021**;
- 3) di dare mandato al Servizio competente di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*” contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con n.8 voti favorevoli e n.3 astenuti (Bisignano, Capuzzimati e Talò), resi nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.



COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 21 DEL 30/06/2021

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
PASTORE ANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT LESTO MARCO



COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. 21

Data Delibera 30/06/2021

OGGETTO

**INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)
ADOTTATO CON DELIBERA CI CC. N. 18 del 29/7/2014.**

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

<p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>IL RESPONSABILE SETTORE <i>Alfredo Garibaldi</i></p>
<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>Alfredo Garibaldi</i></p>